

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

* * *

RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.

* * *

In favore della Prof.ssa **MARIA SICA**, nata a ~~_____~~ (Codice Fiscale ~~_____~~) rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Dalla Torre, del Foro di Treviso, Codice Fiscale ~~_____~~, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dello stesso in via Monte Piana n. 14, C.A.P. 31100 – Treviso (TV) in forza di mandato allegato al presente atto

Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0422/437657, ovvero all'indirizzo PEC cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitrevviso.it

parte ricorrente

contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Piazza S. Marco n. 63, C.A.P. 30124 – Venezia (VE)

parte resistente

per l'annullamento anche previa sospensiva

- del Provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente all'Ambito Territoriale VENETO AMBITO 0014, in luogo dell'Ambito Territoriale CAMPANIA AMBITO 0020, come spettante ad essa, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente (**all.to n. 1 – comunicazione MIUR**).

* * *



Si premette.

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppano in quattro fasi distinte.

2. In particolare, la “**FASE A**” concerne i trasferimenti e passaggi di ruolo **ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA**; tale fase si divide in tre sottofasi:

i. **trasferimenti nello stesso comune** di titolarità: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (con destinazione scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda);

ii. **trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia** di titolarità: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, ex DOP, docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'a.s. 2015/2016 (con destinazione scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda);

iii. **passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia** di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 che hanno superato il periodo di prova (con destinazione scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda).

3. La “**FASE B**” concerne i trasferimenti **FUORI PROVINCIA**, i passaggi di cattedra e di ruolo **FUORI PROVINCIA** assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché l'assegnazione definitiva in Provincia per concorso 2012; tale fase si divide in tre sottofasi:

i. **Trasferimenti interprovinciali**: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale (con destinazione scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato nella domanda ovvero titolarità su ambito, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi);

ii. **passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali**, nel limite del 25% dei posti disponibili: vi partecipano i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 anche se non



hanno superato il vincolo triennale di permanenza ma che hanno superato il periodo di prova (con destinazione scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato nella domanda ovvero titolarità su ambito, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi);

iii. **trasferimenti provinciali su ambito territoriale:** vi partecipano i docenti assunti in fase B e C da Graduatorie di Merito del concorso 2012 (con destinazione titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda).

4. La “**FASE C**” concerne i trasferimenti **INTERPROVINCIALI** su tutti gli ambiti territoriali nazionali: vi partecipano i docenti assunti in fase B e C da GAE (con destinazione la titolarità su uno degli ambiti territoriali disponibili).

5. Infine alla “**FASE D**” concerne la mobilità di tutti i docenti assunti da Graduatoria di Merito in fase B e C nonché i docenti assunti in fase 0 e A (con destinazione la titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza).

*

6. La ricorrente ha presentato domanda di mobilità territoriale per l’assegnazione ambito a livello nazionale, cosiddetta “Fase C” (*all.to n. 2 – Domanda di mobilità*).

7. In particolare, le prime dieci preferenze erano state espresse per gli ambiti della CAMPANIA (*cf. all.to n. 2, pag. 6*).

8. Incomprensibilmente, il Ministero, facendo erronea applicazione delle disposizioni normative, ha assegnato nei primi dieci ambiti indicati dall’odierna ricorrente docenti con un punteggio inferiore (*all.to n. 3 – Estratto docenti trasferiti in Campania nella fase C con punteggio inferiore*).

9. Non solo, ma negli ambiti indicati dalla ricorrente sarebbero stati assegnati anche



docenti ai quali sarebbe stato fatto valere il diritto di precedenza non sussistente (1).

10. La ricorrente, quindi, impugnava l'erronea assegnazione chiedendo l'espletamento del tentativo di conciliazione (*all.to n. 4 – Domanda di tentativo di conciliazione*).

11. Con comunicazione, priva di data, l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso comunicava che “*per coloro che hanno presentato domande di conciliazione per la mobilità, per le quali mancano i presupposti per il loro accoglimento, non sarà possibile per quest'ufficio formalizzare una risposta*” (*all.to n. 5 – avviso MIUR*): con buona pace del principio di trasparenza dell'azione amministrativa (2).

12. Tale comunicazione non può lasciare attonito qualsiasi lettore se solo si considera che il Ministero ha ritenuto di poter conciliare, sempre per gli ambiti della Regione CAMPANIA, con soggetti aventi punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente (*all.to n. 6 – Estratto docenti che hanno conciliato per l'Ambito Campania con punteggio inferiore*).

* * *

INFATTO E IN DIRITTO

A. VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 108 DELLA L. 107/2005 E DELL'ART. 6 CCNI 8.4.2016

13. Il MIUR ha erroneamente assegnato la ricorrente nella Provincia di Treviso, Ambito 0014 anziché in uno di quelli della Regione CAMPANIA, indicati fra i primi dieci

¹ Invero, Il CCNI dispone testualmente che “*il personale scolastico che intende assistere un familiare diverso dal coniuge o dal figlio, lo stesso non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità*”.

² Il principio di trasparenza è stato introdotto dalla Legge n. 15/2005: esso stabilisce l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato; in sintesi, la trasparenza contribuisce a rendere conoscibile l'azione amministrativa.

Inoltre, anche l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo si collega indirettamente al principio di trasparenza.

In altri termini, con l'introduzione di questo istituto giuridico tutti i cittadini possono vedere in quale modo si formano gli elementi necessari per determinare le scelte della P.A., così come quali sono le ragioni e le giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo.

E' di tutta evidenza che se a fronte di un atto adottato dall'Amministrazione che appare non solo non chiaro ma anche erroneo e l'Amministrazione si rifiuta di fornire adeguate spiegazioni e giustificazioni del proprio operato, il singolo che si ritiene leso da tale atto è, *ob torto collo*, costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria e financo in via d'urgenza.



nella domanda di mobilità.

14. Dalla lettura degli allegati nn. 3 e 6 si evince in modo non equivoco i molteplici soggetti che, avendo un punteggio inferiore e non vantando diritti di precedenza previsti dal CCNI, le sono stati preferiti.

15. In realtà, in base al CCNI sulla mobilità territoriale nel rispetto delle varie fasi, preferenze e punteggio, l'istante aveva ed ha diritto ad essere assegnata a uno degli ambiti dalla stessa indicati in quanto può far valere un punteggio maggiore rispetto ad altri docenti (si rammenta che i nominativi di quelli sopra indicati sono meramente indicativi essendo assai superiore e, allo stato, non facilmente individuabile il numero di tali soggetti).

*

16. Alla luce delle suesposte considerazioni non vi può essere dubbio alcuno dell'illegittimità del Provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente all'Ambito Territoriale VENETO AMBITO 0014, in luogo dell'Ambito Territoriale CAMPANIA AMBITO 0020, come spettante, ovvero di altro indicato tra le prime dieci preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente, con ogni ulteriore conseguente statuizione.

* * *

PERICULUM IN MORA

17. Per quanto attiene al *periculum in mora* esso risulta *per tabulas*.

18. Invero, l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

19. In particolare, la lontananza della docente dal marito e dal figlio minorene le preclude la possibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla



formazione ed allo sviluppo della personalità del minore e con inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.

20. Né vanno sottaciute le gravi difficoltà, anche di natura economica, derivanti dall'assegnazione di una sede di servizio in una Provincia della Regione Veneto, luogo quest'ultimo certamente distante da quella della famiglia e non facilmente raggiungibile neppure nei periodi non lavorativi, quali il fine settimana.

21. La necessità di un provvedimento d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, trova, poi, giustificazione nel fatto che ad oggi il MIUR ha eseguito solamente le nomine in via del tutto provvisoria (cosiddetta "*nomina fino all'avente diritto*").

22. Ragon per cui procrastinare il provvedimento richiesto creerebbe un danno ingiusto non solo alla ricorrente ma financo al corretto funzionamento della scuola.

23. In altri termini, una tardiva pronuncia giudiziale non solo non sarebbe utile al fine della nomina quale avente diritto ma potrebbe comportare anche l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di nomina e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni nomina è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

24. La misura cautelare richiesta, pertanto, non solo eviterebbe alla ricorrente un danno ingiusto ed irreparabile ma, al contempo, scongiurerebbe il rischio per l'amministrazione di disporre nomine soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di trasferimenti illegittimamente disposti, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio.

25. Esistono, quindi, evidenti ragioni d'urgenza nella proposizione e per l'accoglimento del presente ricorso, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio.

* * *

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, affinché fissi l'udienza di



discussione, ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, voglia, anche *inaudita altera parte*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente Maria Sica all'Ambito Territoriale VENETO AMBITO 0014, in luogo dell'Ambito Territoriale CAMPANIA AMBITO 0020, come spettante ad essa, ovvero ad altro così come indicato tra le prime dieci preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché l'illegittimità di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente e, per l'effetto
- condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, ad assegnare la ricorrente Maria Sica in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale CAMPANIA o di altra sede indicata nelle prime dieci preferenze espresse nell'istanza di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria.
- Spese di lite integralmente rifeuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, senza alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sul convenuto, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate dai punti dal n. 6 al n. 15 che qui si intendono integralmente riportati, espunti da giudizi e valutazioni e preceduti dalla locuzione "vero che"; si indica a teste Giuseppe Morgante di Treviso.

Si chiede, fin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte, che venissero richiesti ed ammessi, indicando a testi le medesime persone sopra indicate per la prova diretta, con riserva di indicare ulteriori testi nei termini compatibili con il rito.

Si producono in copia i seguenti documenti: **1)** comunicazione MIUR; **2)** Domanda di mobilità; **3)** estratto docenti trasferiti in Campania nella fase C con punteggio



inferiore; **4)** Domanda di tentativo di conciliazione; **5)** avviso MIUR; **6)** estratto docenti che hanno conciliato per l'Ambito Campania con punteggio inferiore; **7)** CCNI 2016; **8)** Legge 107/2015; **9)** ordinanza 16.09.2016 G.d.L. di Trani; **10)** ordinanza 20.09.2016 G.d.L. di Taranto.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

* * *

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e, trattandosi di controversia in materia di lavoro, l'importo dovuto per il contributo unificato ammonta ad € 259,00.

* * *

Con osservanza

Treviso, lì 11 ottobre 2016

Avv. Cristiano Dalla Torre

